

Cosa prevede il decreto approvato dal governo in attuazione della legge Orlando

Casellario giudiziale rivisitato

Diritto al certificato senza motivazione della richiesta

DI ANTONIO LONGO

Casellario giudiziale: si cambia. In attuazione della legge delega n. 103 del 2017, nota come «Legge Orlando», il Governo ha approvato il decreto legislativo che introduce modifiche al dpr n. 313 del 2002, ossia il Testo unico che disciplina il funzionamento del casellario giudiziale. Si tratta di una novella legislativa resasi necessaria per «revisionare» la materia, sotto il profilo ordinamentale, a seguito dei mutamenti intervenuti, medio tempore, nel settore penale e in tema di protezione dei dati personali. Obiettivi principali: semplificazione del procedimento e riduzione degli adempimenti amministrativi. Le modifiche riguardano sia i cittadini sia le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi.

Unica species di certificato. Ogni interessato avrà il diritto a ottenere il certificato del casella-

rio senza motivare in alcun modo la richiesta. Non sussisterà più la differenziazione tra certificato generale, penale e civile ma sarà prevista un'unica tipologia di certificazione che conterrà tutte le iscrizioni presenti nel casellario.

Esclusi i provvedimenti di maggiore «tenuità». Con l'intento di favorire il reinserimento sociale, il legislatore ha optato per l'eliminazione dal certificato dei provvedimenti applicativi della causa di non puni-

bilità della particolare tenuità del fatto, con il pubblico ministero chiamato a verificare l'occasionalità dell'addebito, nonché l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova e la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. È stata, inoltre, prevista l'eliminazione dell'iscrizione in caso di rescissione del giudicato.

Cento anni. Al fine di adeguarsi alla durata media della vita e di allinearsi a

quanto prevedono gli ordinamenti giuridici della maggior parte dei Paesi europei, il limite dell'ottantesimo anno di età per la conservazione delle iscrizioni nel casellario è stato sostituito con il decorso di cento anni dalla nascita dell'intestatario, anche se anteriormente deceduto. Per quanto concerne il certificato del casellario dei carichi pendenti, è stato abolito qualsivoglia limite di conservazione dei dati, ponendo come termine finale il decesso della persona.

Allineamento con il certificato giudiziale europeo. In calce al certificato del casellario nazionale e di quello europeo si annoteranno, rispettivamente, le avvertenze circa la presenza di condanne in ambito europeo o nazionale in modo da garantire la reciproca completezza delle informazioni, nel rispetto della disciplina di ciascun Paese.

Selettivo e generale. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi potranno ottenere il rilascio

del certificato «selettivo» di una persona, riportante soltanto le iscrizioni pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dello specifico procedimento. Sarà possibile richiedere il certificato «generale» esclusivamente nelle ipotesi in cui lo stesso si renda necessario per l'esercizio delle funzioni e non sia possibile operare, sulla scorta delle norme che disciplinano lo specifico procedimento di competenza, la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. Il decreto legislativo prevede la consultazione d'ufficio del sistema informativo del Casellario, previa stipula di apposite convenzioni non onerose, tra le amministrazioni e il ministero della giustizia. Le modalità tecniche per gestire il sistema saranno oggetto di specifico decreto dirigenziale del ministero della giustizia, da adottare dopo avere consultato l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante della protezione dei dati personali.

— © Riproduzione riservata — ■



Il guardasigilli Alfonso Bonafede